

CITTA' DI TRAPANI

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SERVIZIO TRIBUTI

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

-APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 139 DEL 09/09/2014 –

AGGIORNATO CON :

- **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 28/09/2015**
- **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 114 DEL 23/12/2019**
- **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28/03/2019**
- **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 153 DEL 23/12/2019**
- **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30/04/2020**
- **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 28/09/2020**

INDICE

- CAPITOLO A

Disciplina generale “IUC
(Imposta Unica Comunale)

- CAPITOLO B --**ABROGATO**—(*)

Regolamento componente “IMU”
(Imposta Municipale Propria)

- CAPITOLO C --**ABROGATO**—(*)

Regolamento componente “TASI”
(Tributo sui servizi indivisibili)

- CAPITOLO D

Regolamento componente “TARI”
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

(*)-CAPITOLO B e CAPITOLO C

Abrogati dall’art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 che dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

CAPITOLO A

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale): norme comuni

- Art. 1A Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"
- Art. 2A Non approvato
- Art. 2A bis Accertamenti
- Art. 3A Riscossione Coattiva
- Art. 4A Contenzioso
- Art. 5A Rimborsi e Compensazioni
- Art. 6A Somme di modesto ammontare
- Art. 7A Ravvedimento operoso
- Art. 8A Entrata in vigore
- Art. 9A Abrogazioni e norme di rinvio

Art. 1A

Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione **dell'imposta Unica Comunale "IUC"**, istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013.
2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La **IUC**, di seguito regolamentata, si compone:
 - **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali; --Abrogato--**
 - di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; **--Abrogato--**
 - **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2A Non approvato

Art. 2A bis

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto

essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 3A

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 4A

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 5A

Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Le somme, che devono essere rimborsate dal Comune, possono, su richiesta del contribuente, formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune per annualità successive e per la stessa componente del tributo.

Art. 6A

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.1, comma 168 della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 7A

Ravvedimento operoso

1. Il contribuente può avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, c.d. "ravvedimento operoso".

Art. 8A

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento produce effetti a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Art. 9A

Abrogazioni e norme di rinvio

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 109 del 10/09/2012.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa la Tares di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e il regolamento approvato con delibera consiliare n. 109 dell' 08/8/2013 e s.m.i.
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia, al vigente Regolamento delle entrate, alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per quanto riguarda la componente TARI agli artt. dal n. 1 al n. 60 del Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente.
6. Resta ferma l'attività di accertamento, della tassa rifiuti solidi urbani (Ta.r.s.u), del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) e dell'IMU secondo la precedente regolamentazione, fino al termine di prescrizione

CAPITOLO B-- *Abrogato dall'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;*

**Regolamento componente “IMU”
(Imposta Municipale Propria)**

- Art.1B Oggetto

- Art. 2B Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

- Art. 3B Esclusione

- Art. 4B Definizione di abitazione principale e relative pertinenze

- Art. 5B Soggetti passivi

- Art. 6B Soggetto attivo

- Art. 7B Base imponibile

- Art. 8B Riduzione per i terreni agricoli

- Art. 9B Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

- Art. 10B Detrazioni

- Art. 11B Assimilazione all'abitazione principale

- Art. 12B Esenzioni

- Art. 13B Quota riservata allo Stato

- Art. 14B Versamenti

- Art. 15B Dichiarazione

- Art. 16B Erronei Versamenti e conseguenti regolazioni contabili

- Art. 17B Funzionario responsabile

- Art. 18B Sanzioni e interessi

Art. 1B

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Trapani, dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, quale componente patrimoniale dell'imposta unica comunale "IUC".

Art. 2B

Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune di Trapani.
Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione, o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99,

iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

L'agevolazione è riconosciuta anche in capo all'imprenditore agricolo costituito in forma societaria, essendo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 99/2004, espressamente riconosciuta la qualifica di "imprenditore agricolo professionale" anche alle società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole. Ai fini del riconoscimento alla società della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP), è necessario:

- nelle società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica medesima;
- nelle società cooperative ovvero di capitali, che vi sia almeno un amministratore (che sia al contempo anche socio, nel caso delle cooperative) in possesso di detta qualifica.

L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

4. Per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 3B

Esclusioni

1. **L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale** e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma

7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 4B

Definizione di abitazione principale e di pertinenze

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano** abitualmente e **risiedono** anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, a scelta del contribuente, mentre l'altro sarà comunque

considerato come una seconda casa. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito, invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettiva esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza le agevolazioni competono ad un solo immobile

2. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C2, C6 e C7** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale. Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all'aliquota ordinaria.

Art. 5B

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono :

- a) il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.

Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi. Il soggetto passivo dell'imposta è quindi il coniuge superstite, sul 100% dell'immobile e delle pertinenze.

- b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- d) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione;
- e) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Art. 6B

Soggetto attivo

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. Salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione, nell'ipotesi in cui si verificassero variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è da considerarsi soggetto attivo quello nell'ambito del cui territorio risultino ubicati gli immobili alla data del 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 7B

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, determinata ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Moltiplicatori	Categorie Catastali
160	A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9
80	A/10
160	C/2-C/6-C/7
140	C/3 C/4 C/5
140	da B/1 a B/8
65	D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/6 - D/7 - D/8 - D/9 - D/10
80	D/5
55	C/1

3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.lgs. n. 504/92, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture

contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi simili caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 20, lettere c), d) ed e), della legge Regionale n. 71/1978, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Per i **terreni agricoli nonché per quelli non coltivati** il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a **135**.
6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a **75**.
7. La base imponibile è ridotta del **50 per cento**:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale onere, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Art. 8B

Riduzioni per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in Comuni diversi, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Art. 9B

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. **L'aliquota di base** dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
2. **L'aliquota per l'abitazione principale** e per le relative **pertinenze** è ridotta allo **0,4 per cento**; il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
6. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 dell'art.1 della legge 27.12.2013 n.147.
7. Le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. n. 446/97.
8. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 10B

Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è destinata ad abitazione principale.
2. Nel caso in cui l'abitazione sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi, la detrazione spetta ad ognuno di essi, in egual misura e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
3. Il Comune può disporre di elevare l'importo della detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.
4. La suddetta detrazione si applica altresì:
 - agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le case popolari (IACP);
 - agli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977.

Art. 11B

Assimilazione all'abitazione principale

1. E' equiparata all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso a titolo gratuito, con contratto regolarmente registrato, a figli naturali e/o adottivi o parenti di I° grado, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente al caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari la presente agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 12B

Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.lgs. n. 23/2011, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, **nel proprio territorio**, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, **destinati esclusivamente ai compiti istituzionali**;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11.02.1929 e reso esecutivo con Legge 27.05.1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni (enti non commerciali), destinati esclusivamente allo svolgimento, **con modalità non commerciali**, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20.05.1985, n. 222.

Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia una utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera g) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono state stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012.

La suddetta esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 15.

2. Sono, altresì, esenti:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.

Art. 13B

Quota riservata allo Stato

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del DL 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dal Comune comuni e che insistono sul suo territorio.
3. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per i suddetti immobili. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 14B

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo di uno dei Modelli F24 per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui alle disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, approvati con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2012/53906 e prot. n. 2012/53909, entrambi del 12 aprile 2012, e prot. n. 2012/74461

del 25 maggio 2012, e dei codici tributo istituiti con Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 53/E del 5 giugno 2012. E' possibile eseguire il versamento anche con apposito bollettino postale.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito del Ministero alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.
4. Gli Enti non commerciali devono eseguire i versamenti esclusivamente mediante modello F24, in 3 rate così calcolate:
 - le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre;
 - l'ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Agli enti non commerciali è poi riconosciuta la possibilità di compensare i debiti relativi all'IMU, con eventuali crediti, nei confronti dello stesso Comune, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1° gennaio 2014.

5. I versamenti si considerano regolarmente eseguiti se effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi degli altri contitolari nei cui confronti è stato effettuato il versamento e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta (prima della distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato) risulti inferiore a euro 12,00.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 15B

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, anche in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli Enti non commerciali devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica, nel rispetto delle modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013, deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Art. 16B

Erronei Versamenti e conseguenti regolazioni contabili

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni

contabili.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.
7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Art. 17B

Funzionario Responsabile

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/1992, con decreto del Sindaco, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 18B

Sanzioni e interessi

1. Per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi si rimanda a quanto espressamente previsto nel regolamento generale delle entrate agli articoli 11 e 12 e dalla normativa specifica vigente.

CAPITOLO C –*Abrogato dall’art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 che dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;*

**Regolamento componente “TASI”
(Tributo sui servizi indivisibili)**

- Art.1C Oggetto e scopo del Regolamento

- Art. 2C Istituzione

- Art. 3C Presupposto dell’imposta

- Art. 4C Base Imponibile

- Art. 5C Esclusioni

- Art. 6C Soggetti passivi

- Art. 7C Soggetto attivo

- Art. 8C Determinazioni delle aliquote

- Art. 9C Detrazioni

- Art. 10C Riduzioni ed Esenzioni

- Art. 11C Indicazione analitica dei servizi indivisibili

- Art. 12C Dichiarazioni

- Art. 13C Modalità di versamento

- Art. 14C Scadenze di versamento

- Art. 15C Funzionario Responsabile

- Art. 16C Sanzioni e interessi

Allegato Tabella A

Art. 1C

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Trapani, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.

Art. 2C

Istituzione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.

Art. 3C

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Art. 4C

Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.

Art. 5C

Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

Art. 6C

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, **calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 8C**. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 7C

Soggetto attivo

1. **Soggetto attivo della TASI il Comune** nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 8C

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille
3. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui al punto 3 e 4, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L.n. 201/2011.

Art. 9 C

Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8C, il Comune, ai sensi del comma 677 dell'art. 1, della legge n.

147/2013, può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, fino a concorrenza dell'importo dovuto, relativamente all'abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 2012/2011, convertito, con modifiche dalla Legge n. 214/2011, ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota stabilito dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

Art. 10C **Riduzioni ed Esenzioni**

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della Tasi, possono essere stabilite riduzioni per:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
2. Le riduzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta.
3. Sono esenti dalla TASI:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, **nel proprio territorio**, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, **destinati esclusivamente ai compiti istituzionali**.
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 601, e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11.02.1929 e reso esecutivo con Legge 27.05.1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni (enti non commerciali), destinati esclusivamente allo svolgimento, **con modalità non commerciali**, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20.05.1985, n. 222.

Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia una utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera g) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono state stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012.

La suddetta esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto

legislativo 17 maggio 1999, n. 15.

Art. 11C

Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente Regolamento.
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

Art. 12C

Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 13C

Modalità di versamento

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, in maniera spontanea.

Art. 14C

Scadenze di versamento

1. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero DUE rate, con scadenza il 16 Giugno e il 16 Dicembre.
2. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.
5. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in

via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Art. 15C

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 16C

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non

versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 euro a 500 euro.
5. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi legali.

CAPITOLO D

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Art. 1D - Oggetto del Regolamento

Art. 2D - Presupposto Art.

Art. 3D - Soggetto attivo

Art. 4D - Soggetto passivo

Art. 5D – Esclusione dal tributo

Art. 6D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 7D - Tariffa del tributo e modalità di computo delle superfici

Art. 8D - Costo di gestione

Art. 9D - Determinazione della tariffa

Art. 10D – Articolazione della tariffa

Art. 11D – Periodi di applicazione del tributo

Art. 12D – Tariffa per le utenze domestiche

Art. 13D – Occupanti per le utenze domestiche

Art. 14D – Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 15D – Scuole Statali

Art. 16D – Tributo giornaliero

Art. 17D – Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente

Art.18D – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 19D - Riduzioni per raccolta differenziata

Art. 19-bis D - Compostaggio domestico

Art. 20D - Recupero rifiuti speciali assimilati

Art. 20-bis D - Riduzione per le utenze non domestiche per la donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà e per la limitazione degli sprechi

Art. 20-ter D - Riduzione per le utenze non domestiche che organizzano in convenzione con il Comune centri per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata

Art. 21D – Ulteriori riduzioni

Art. 22D – Agevolazioni sulla tariffa a carico del Comune

Art. 22 D bis -Misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di estorsione e/o usura

Art.22D Ter - Esenzioni per immobili con particolare destinazione fruibili gratuitamente

Art. 22 D quater -Misure straordinarie valevoli per il solo anno 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020

Art. 23D – Cumulo di riduzioni

Art. 24D – Obbligo di Dichiarazione

Art. 25D – Riscossione

Art. 26D Funzionario responsabile

Art. 27D Sanzioni e interessi

ALLEGATI : Tabelle A-B-B1

Art. 1D

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione della componente TARI dell'imposta unica comunale "IUC" prevista dai comma dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) a carico dell'utilizzatore dell'immobile e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.
3. La tariffa della Tari si conforma alle disposizioni contenute nel DPR 158/1999.

Art.2D

Presupposto

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è contenuta nel vigente Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/06/1994 e s.m.i.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso per motivi sindacali o per imprevedibili provvedimenti organizzativi non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3D

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti

dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4D

Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. detenute o possedute in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5D

Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

In particolare, non sono soggetti al tributo i seguenti locali e aree scoperte:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) superfici coperte di altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) i locali destinati esclusivamente al culto inteso in senso stretto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - j) le aree scoperte, ad eccezione delle aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
 - k) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Sono, altresì, esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le circostanze di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6D

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile su cui l'attività è svolta è ridotta forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria di attività DPR n. 158/99	% di abbattimento della superficie
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 20. Attività industriali con capannoni di produzione. 21. Attività artigianale produzione beni specifici.	40%
Altre tipologie	20%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la classificazione di cui al DPR n. 158/99, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze e a fornire idonea documentazione.

Art. 7D

Modalità di computo delle superfici

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 la superficie tassabile è data per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Il Comune può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 8D

Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio, che ricomprendono anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione delle tariffe e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

Art. 9D

Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10D

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/99, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato regolamento di cui al DPR n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Art. 11D

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24D, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12D

Tariffa per le Utenze domestiche

1. Per “**utenza domestica**” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. **La quota fissa** della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze medesime), moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un **coefficiente Ka** in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza. (**Allegato Tabella B**).
3. **La quota variabile** della tariffa applicata alle utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota variabile unitaria (corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze medesime in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare), moltiplicata per il costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze medesime), per un **coefficiente Kb**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza. (**Allegato Tabella B**).
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 13D

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Trapani, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente risultante all'Anagrafe del Comune.
2. Per le utenze domestiche (abitazioni e relative pertinenze), condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Trapani e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) è necessario presentare un'autocertificazione contenente i dati relativi al numero degli occupanti l'alloggio stesso, che comunque non può essere inferiore al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del Comune di residenza. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti, salvo prova contraria, quello forfettario di quattro unità.
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore o inferiore emergente dalle risultanze anagrafiche.
3. Costituiscono pertinenza gli immobili dichiarati come tali dallo stesso contribuente. Alle pertinenze si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
4. Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e si assume come numero degli occupanti quello di una unità, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all'anagrafe al primo gennaio dell'anno di tassazione, con congruaggio nel caso di variazioni successivamente intervenute a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, L'intervenuta variazione dovrà essere comunicata all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal suo verificarsi, se non già conosciuta a mezzo delle variazioni anagrafiche.
6. Per i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
7. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o attività di studio presso altra città e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di

recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 14D

Tariffa per le Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'**Allegato "A"**. del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. **La quota fissa** della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze), per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kc** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato TABELLA B1**).
5. **La quota variabile** della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze medesime), per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kd** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato TABELLA B1**).
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 15D

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 16D

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100% .
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 17D

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

1. Al tributo TARI, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o da eventuale

altra istituzione che la sostituisce, sull'importo del tributo e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

Art. 18D

Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1. (abrogato)**
2. La riduzione del presente articolo deve essere appositamente richiesta con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 24D del presente Regolamento.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 10% della tariffa in caso di protratto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 19D

Riduzione per raccolta differenziata

1. Le utenze domestiche che, dal 1° gennaio 2019, conferiscono rifiuti in forma differenziata esclusivamente ai centri di raccolta CCR comunali, fissi e/o mobili, hanno diritto ad una riduzione annua della tariffa di parte variabile di € 100,00 per nucleo familiare fino a due componenti, di € 150,00 per nucleo familiare fino a 4 componenti e di € 200,00 per nucleo familiare con 5 o più componenti, parametrata, per l'anno 2019, al valore del corrispettivo equivalente di seguito indicato:
 - Kg. 100 carta per ricavo medio di €42,68 tonnellata, moltiplicata per il coefficiente 10;
 - Kg. 100 cartone per ricavo medio di € 97,80 tonnellata, moltiplicata per il coefficiente 4;
 - Kg. 100 vetro e lattine per ricavo medio di €10,00 tonnellata, moltiplicata per il coefficiente 10;
 - Kg. 100 plastica per ricavo medio di € 150,00 tonnellata, moltiplicata per il coefficiente 4.

Il "valore del corrispettivo equivalente" sarà aggiornato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente.

2. Le riduzioni di cui sopra si applicano proporzionalmente alle quantità conferite e quindi al <valore corrispettivo equivalente>, maturato che non sia inferiore al 50% dell'agevolazione massima consentita per nucleo familiare.
3. In deroga all'art. 23 D (cumulo riduzioni) le riduzioni previste per le utenze domestiche che,

dal 1 gennaio 2019, conferiscono rifiuti in forma differenziata esclusivamente nei centri di raccolta CCR comunale, fissi e/o mobili, si cumulano con altre eventuali riduzioni di cui il contribuente ha diritto, ivi comprese quelle previste dall'art. 19 Bis d (compostaggio domestico).

4. Nell'anno 2019, le utenze domestiche che hanno conferito nel corso del 2018 rifiuti nei CCR, godono delle agevolazioni nei termini e con le modalità previste dall'art. 19 D, in vigore sino al dicembre 2018.
5. Il numero dei componenti del nucleo familiare è riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il conferimento dei rifiuti in CCR.

Art. 19 D bis

Compostaggio domestico

1. Al fine di contenere la produzione dei rifiuti organici, quali l'umido, e per valorizzarne il reimpiego per usi domestici, il Comune fornisce gratuitamente in comodato d'uso alle utenze domestiche convenzionate le relative compostiere, assicurando uno sgravio di € 100,00 rapportato ad anno. Tale riduzione si cumula con altre eventuali riduzioni di cui il contribuente ha diritto.
2. L'utenza domestica dotata di compostiera non fruisce del servizio porta a porta per il ritiro dei rifiuti organici.

Art. 20 D

Riduzione per il recupero

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,

all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione, in ogni caso non superiore, a decorrere dal 1° gennaio 2019, al 10% della parte variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità documentata di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
4. Al fine del calcolo della precedente esenzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo una dichiarazione compilando un apposito modulo e consegnando la documentazione in esso indicata.

Art. 20 D -bis

Riduzione per le utenze non domestiche per la donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà e per la limitazione degli sprechi

1. Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, hanno diritto a un coefficiente di riduzione della tariffa variabile della TARI proporzionale alle quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 166/16.
2. L'agevolazione si applica solo nei casi in cui l'Operatore del settore alimentare presenta la comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 166/2016, come sostituito dall'art. 1, comma 208, lett. f), n. 2), della legge 27.12.2017, n. 205, con indicazione anche delle quantità dei prodotti conferiti espressi in Kg. Quindi, la disposizione del comma 1 si applica a condizione che:
 - Per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;
 - Il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziari e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono

state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;

- L'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi del documento di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali per fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
3. La riduzione della tariffa variabile si applica come segue:
- 5% nel caso di donazione di beni alimentari dal 10% fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 10% nel caso di donazioni di beni alimentati di oltre il 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti viene determinata applicando alla superficie oggetto di tassazione i coefficienti Kd di produzione (Kg/mq) desunti in sede di determinazione della tariffa.
4. La riduzione della tariffa variabile è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo, di una dichiarazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati, con allegata la documentazione di cui al comma 2.

Art. 20 D ter

Riduzione per le utenze non domestiche che organizzano in convenzione con il Comune centri per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata

1. All' esercente soggetto privato che, in convenzione con il Comune, organizza il centro per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata delle utenze domestiche verrà riconosciuta, dal mese successivo alla data di stipula della convenzione, una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa a condizione che lo stesso riconosca ai clienti che conferiscono detti rifiuti differenziati buoni sconto acquisto da usufruire presso lo stesso esercizio commerciale.
2. Ai fini di aumentare, in particolar modo nei quartieri popolari e che presentano situazioni di disagio sociale, la percentuale di raccolta differenziata delle utenze domestiche e potenziare le azioni di sensibilizzazione al recupero e riuso dei rifiuti è riconosciuta agli enti, parrocchie e associazioni convenzionate con il Comune che conferiscono rifiuti differenziati una riduzione del tributo fino alla totale esenzione per tutti i locali non destinati ad attività commerciale dagli stessi detenuti, pari al doppio del corrispettivo che il Comune ricava con la cessione di tali rifiuti ai consorzi di filiera. A tali enti il Comune fornisce in comodato d'uso appositi cassonetti destinati alla raccolta differenziata

Art.21D

Altre Riduzioni

Ai soggetti passivi che si trovano in una delle seguenti condizioni si applica la riduzione della tariffa nella quota fissa e nella quota variabile:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (non residenti): riduzione del 30%
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La riduzione di cui al presente punto si applica se le predette condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30%;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%:

- e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui sopra competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
 3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22D

Altre agevolazioni

1. I contribuenti, che fanno parte di un nucleo familiare che non possiede o detiene a qualunque titolo altri immobili diversi dall'abitazione principale e sua pertinenza, possono usufruire di agevolazioni della Tari fino alla concorrenza dell'importo dovuto se:
 - a) sono residenti nel Comune di Trapani da almeno 12 (dodici) mesi;
 - b) hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 6.600,00.
2. L'agevolazione è concessa, su istanza in autocertificazione del soggetto passivo del tributo, completa dei dati ISEE del richiedente riferiti all'anno precedente, da far pervenire all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trapani dal 1° agosto al 10 ottobre di ogni anno. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. Per l'anno 2014 le istanze dovranno essere presentate entro i termini che saranno definiti con delibera di Giunta Municipale.
4. Per il solo anno 2015 le istanze presentate per il 2014 produrranno effetti anche per il 2015.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spese attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità locale e quindi da risorse diverse dai proventi del tributo. Nei limiti dello stanziamento, che sarà determinato nella delibera di approvazione del PEG, potranno essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) Esenzione della Tari

I contribuenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale € 4.000,00 potranno beneficiare dell'esenzione dal tributo.

Qualora però l'ammontare delle esenzioni derivanti dalle istanze accolte relativi ai predetti contribuenti superi lo stanziamento di spesa a ciò destinato, l'esenzione è trasformata in riduzione da ripartirsi tra tutti i beneficiari in proporzione al tributo da ciascuno dovuto.

b) Riduzione della Tari

I contribuenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore ad € 4.000,00 e fino ad € 6.600,00 potranno beneficiare della riduzione della Tari da ripartirsi in misura proporzionale al tributo dovuto tra tutti i predetti beneficiari e fino alla esenzione, nei limiti delle somme stanziare e non utilizzate per l'agevolazione di cui alla precedente lettera a).

6. Nel caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione le agevolazioni per le istanze accolte saranno paramtrate allo stanziamento e alle tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio entro il termine di pagamento dell'ultima rata del tributo.
7. Con l'entrata in vigore del Regolamento del Baratto amministrativo, i contribuenti di cui al presente articolo, che presentano, a decorrere dal 2019, l'istanza di cui al precedente comma 2 e che sono in possesso dei requisiti previsti per i proponenti del baratto amministrativo, entro il limite di stanziamento di spesa a ciò destinato, potranno beneficiare:
 - della riduzione fino a un massimo del 50% della tari anno dovuta, se il loro indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a euro 4.000,00;
 - della riduzione fino a un massimo del 25% della tari anno dovuta, se il loro indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è superiore ad euro 4.000,00 e inferiore o uguale ad euro 6.600,00;

Le riduzioni di cui al presente comma cumulabili, in deroga al successivo art. 23D, con altre agevolazioni, si applicano a condizione che:

- tali contribuenti entro i termini fissati dell'apposito Regolamento, propongano il baratto amministrativo per la parte residua del tributo dovuto, coperta dallo stanziamento di spesa destinato a tale attività;
- la proposta sia valutata positivamente dall'Ufficio comunale cui fa capo l'intervento.

Art. 22 D bis

Misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di estorsione e/o usura

1. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti, che subiscano un danno a beni immobili o mobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste usufruiscono delle seguenti agevolazioni:
 - Concessione di un contributo pari all'importo della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in relazione all'anno di rilascio della certificazione prefettizia e/o dell'autorità giudiziaria competente per i successivi cinque. La Giunta Comunale, con apposita delibera ogni anno stabilirà l'ammontare delle risorse da destinare a tale forma di contributo.
2. Le esenzioni su indicate ai sensi della Legge 23/02/1999 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a) Che la vittima abbia fornito all'autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie.
 - b) Che la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10 quater, seconda comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.
3. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma dovrà essere certificato dal Prefetto o dall'autorità giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.
4. Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'autorità giudiziaria informazioni scritte od orali su reati inerenti il racket commessi da persone note o ignote è concessa, su richiesta, la sospensione immediata di tutti i debiti pregressi della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARI) iscritti a ruolo e dovuti dalla stessa sino alla certificazione di cui al comma 3.
5. Le agevolazioni verranno concesse, con provvedimento del Funzionario Responsabile dietro presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione probatoria, indicata al

comma 3 del presente regolamento.

Art.22D Ter

Esenzioni per immobili con particolare destinazione fruibili gratuitamente

1. Sono esenti dal tributo gli immobili anche privati, o porzioni di essi in proporzione all'unità immobiliare, aperti al pubblico che garantiscano accesso gratuito e libero tanto per gli artisti espositori, con i quali è anche possibile pattuire quote di partecipazione ai costi vivi relativi alle utenze di acqua, luce e gas, che vengono destinati nel rispetto delle normative vigenti e utilizzati totalmente, in via esclusiva e permanente, per lo svolgimento con modalità non commerciali o in ogni caso non remunerative di attività di musei, biblioteche, pinacoteche, gipsoteche ovvero di atelier/laboratori artistici - creativi che garantiscano accesso gratuito e libero tanto per gli artisti espositori che per la fruizione pubblica e collettiva dei visitatori, e sempre che nella stessa unità immobiliare non venga svolta a qualunque titolo alcun tipo di attività economica anche di natura occasionale.
2. In ogni caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tali agevolazioni non possono essere concesse a iniziative che abbiano carattere anche indirettamente lucrativo e non possono essere accordate ai partiti, ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali e alle loro strutture collaterali, ed anche ai CAF e/o Patronati, a tutti gli enti finanziati con fondi pubblici, agli studi e alle organizzazioni professionali o di categoria, a tutti gli altri organismi che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, e a qualsivoglia circolo privato, club o galleria.
3. Per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, la dichiarazione di cui all'articolo 24D. Alla dichiarazione devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla sua fruizione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. n. 445/2000;
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, la copertura della spesa di cui al presente articolo è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 22D-quater

“Misure straordinarie valevoli per il solo anno 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n. 9/2020”

1. Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate nella tabella "A" del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), a cui è stata imposta la sospensione ovvero la limitazione della propria attività a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, che hanno presentato alla data del 10 novembre 2020 la dichiarazione ai fini della tassa e per le superfici dichiarate o che siano già state oggetto di accertamento non impugnato i cui termini di proposizione del ricorso siano decorsi a tale data, la tassa è ridotta nella misura dell' 80% sia nella quota fissa che nella quota variabile:

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, teatro
4	Campeggi, impianti sportivi
5	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzia,
12	Banca ed istituto di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa; birrerie, amburgheria
24	Bar; caffè, pasticceria
27	Piante e fiori, pizza al taglio
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

2. L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici riconosciuti ai sensi degli articoli 20D, 20-bisD, 20-terD del presente regolamento.
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con il tributo dell'anno, con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle suddette utenze.
4. La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 della L.R. n. 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Trapani e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro e non oltre il termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato.

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nell'Intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi di ambedue le condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né aspettativa o legittimo affidamento.

Art. 23D **Cumulo di riduzioni**

1. Non si può applicare più di una riduzione a scelta del contribuente.

Art. 24D

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo dei detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati e deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - f) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
 - g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

- i) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - j) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio detenzione o possesso dei locali e delle aree;
 - l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine detenzione o possesso dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - m) il nominativo del precedente detentore o possessore, in caso di dichiarazione iniziale, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - n) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
4. La decorrenza della tariffa, per inizio occupazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
 5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 6. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili precedentemente indicati e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 7. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta elettronica certificata si considera presentata nel giorno specificato dalla ricevuta di avvenuta consegna, nel caso di trasmissione via posta ordinaria, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
 8. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della Tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione.
 9. La dichiarazione di cessazione dell'utenza deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione e all'intestazione dell'utenza a uno dei familiari conviventi o ad uno degli eredi (in caso di più eredi la Tari può essere intestata solo ad uno).
12. In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune provvederà d'ufficio ad intestare la TARI relativa ai locali in oggetto al primo tra i nominativi indicati tra gli eredi nelle dichiarazioni di successione presentate secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e trasmesse dall'Agenzia delle Entrate al Comune, preferendo, in ogni caso, i residenti nel Comune.
13. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.
14. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
15. Si considerano regolarmente presentate le dichiarazioni consegnate o trasmesse nelle more dell'approvazione del Regolamento Tari.

Art. 25D

Riscossione

1. Il versamento della Tari è effettuato in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, esclusivamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241/97, nonché tramite apposito bollettino di C/C postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 in quanto compatibili.
2. Il versamento per l'anno di riferimento è effettuato in numero quattro rate, con scadenza entro il 16 dei mesi di aprile, giugno, settembre e dicembre. Le prime tre rate sono calcolate sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente ed i versamenti sono considerati

acconto del tributo dovuto per l'anno di riferimento. Il versamento della rata di dicembre è effettuato sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

Art. 26D
Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 27D
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 euro a 500 euro.
5. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi legali.

ALLEGATO A

Indicazione servizi indivisibili

Servizi connessi organi istituzionali
Servizi di amministrazione generale compreso il servizio elettorale
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale
Servizi di anagrafe e stato civile
Servizio statistico
Servizi connessi con la giustizia
Servizi di polizia locale
Servizi di protezione civile
Di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica
Servizi di istruzione primaria e secondaria
Servizi necroscopici e cimiteriali
Servizi di viabilità e illuminazione pubblica

TABELLA A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Tabella B Utenze domestiche

Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Sud Italia)

Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti

Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,81	0,6	1
2	Componenti nucleo familiare	0,94	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,02	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,09	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,10	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,06	3,4	4,1

Tabella B1 Utenze non domestiche**Elenco delle categorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud Italia)**

Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti

Cat.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
		Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,45	0,63	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,63	0,74	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,35	0,59	3,10	5,20
6	Esposizione e autosaloni	0,34	0,57	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	7,50	9,50
9	Case di cura e di riposo	0,90	1,09	7,90	9,62
10	Ospedali e cliniche private	0,86	1,43	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie	0,90	1,17	7,90	10,30
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,48	0,79	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,13	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3,40	10,28	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	14,53	23,98
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	8,24	29,50	72,55
30	Discoteche, night club e sale giochi	0,77	1,91	6,80	16,80